

del Consiglio di Amministrazione dell'Operatore Economico RIGENERA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l - con sede legale in Via dei Castelli Romani n. 24/F –Pomezia (RM) C.F.:10720081008, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 07/12/2009 al REA n. RM - 1251483, come da documento n. T 539181803 del 04/12/2023, acquisito d'ufficio.-----
Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che il Consiglio ECOFIN con Decisione del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stata comunicata l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.); in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;

- che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 46/10 del 29.07.2022 è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, il D.U.P. ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O.2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisiti dei Servizi e Forniture 2022-2023- Mantenimento equilibri art.193 T.U.E.L., che prevede, tra l'altro, una serie di interventi

sugli istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma

Capitale;

- che, con nota n. CMRC-2022-0118916 del 25/07/2022, l'Arch. Francesco

Ruzzante, Funzionario tecnico del Servizio 3 del Dipartimento I, in qualità di

Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Claudio Dello Vicario

Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento I hanno trasmesso al competente

Servizio 4 del Dipartimento I il progetto esecutivo dei *lavori di*

completamento finalizzati all'ottenimento del CPI nell'istituto

MACCHIARELLI - succ.le via Giovanni da Procida- Roma – PNRR-

Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (NGEU) M4C1 INV

3.3.;

- che il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Ruzzante, ha

comunicato di voler procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione dei

lavori suindicati, mediante affidamento diretto con un unico operatore

economico, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) della L.120/20 come

modificata con L.108/2021;

- che con determinazione dirigenziale n. 2496 del 09/09/2022 della Direzione

del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel

prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, a seguito della

dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco

Ruzzante, è stato approvato il progetto esecutivo nonché le modalità di

affidamento, ex art.1 comma 2 lett.a) della L.120/20 come modificata con

L.108/2021, da aggiudicarsi mediante il criterio, ai sensi e per gli effetti

dell'art.36 comma 9 bis del D.Lgs.50/16, del minor prezzo inferiore a quello

posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, relativo ai

lavori di completamento finalizzati all'ottenimento del CPI nell'istituto

MACCHIARELLI - succ.le via Giovanni da Procida- Roma – PNRR-

Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (NGEU) M4C1 INV

3.3., dell'importo di € 61.351,35 soggetto a ribasso, oltre ad € 11.049,48 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a

base d'asta di € 72.400,83 oltre IVA;----

- che con nota della competente Direzione del Dipartimento I è stata invitata

a partecipare all'apposita trattativa diretta, inserita in data 04/08/2022

numero registro di sistema PI018995-22 sul Portale Gare della Città

Metropolitana, l'Operatore Economico RIGENERA SOCIETA'

COOPERATIVA a.r.l - con sede legale in Via dei Castelli Romani n. 24/F –

Pomezia (RM) - C.F.:10720081008;-----

- che l'Operatore Economico RIGENERA SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l

- C.F.:10720081008, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata

semplicemente Operatore Economico, a pena di esclusione ha inviato la

propria offerta telematica tramite il Portale Gare della Città Metropolitana,

entro il termine perentorio di scadenza del 16/08/2022, ed ha presentato un

ribasso sull'importo a base di gara del **5,0%** con un conseguente importo

contrattuale di € **69.333,26** comprensivo di € **11.049,48** per oneri della

sicurezza, oltre IVA;-----

- che, con la suindicata determinazione dirigenziale n. 2496 del 09/09/2022 i

lavori in argomento, a seguito di verifica di congruità, sono stati affidati al

predetto Operatore Economico;-----

- che in data 12/09/2022 l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di

Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città

metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.1**);

- che l'Operatore Economico dichiara nel suindicato Patto d'Integrità, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che, ai sensi di quanto disposto dall'art.32, comma 10, lettera b) del D.Lgs.50/16 trattandosi di affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs.50/16, non trova applicazione il termine dilatorio ex art.32 comma 9 del citato decreto;

- che il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Ruzzante, con nota prot. n.CMRC-2023-0026502 in data 17/02/2023, ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; -

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che il Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento Arch.

Francesco Ruzzante ed il Sig. Emiliano Cimadon Rappresentante dell'Operatore Economico, come da verbale del 02/11/2023, hanno accertato, in merito allo stato dei luoghi, il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ex art. 31 comma 4 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii. e D.M. MIT n.49/18 ;---

- che, con comunicazione in data 10/09/2022, il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Ruzzante ha dichiarato che, il progetto di cui trattasi, è coerente con gli obblighi specifici del P.N.R.R. relativamente al principio del DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;

- che in data **02/11/2023** è stato sottoscritto, dal Sig. Emiliano Cimadon rappresentante dell'Operatore Economico, dal Direttore dei lavori e Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Ruzzante, il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ex art.32 comma 8 del D.Lgs.50/16 ess.mm.ii.;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INPS n. 38302928 di protocollo con scadenza 28/02/2024, conservato in atti;---

- che il presente atto prevede un valore complessivo non superiore ad € 150.000,00 per cui, ai sensi dell'art. 83, comma 3 punto e), del D.Lgs 159/2011, non è stata effettuata la verifica antimafia prevista dall'art. 84 del medesimo Decreto Legislativo.-----

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento I Dott. Federico MONNI, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Emiliano CIMADON accetta, l'esecuzione dei *lavori di completamento finalizzati all'ottenimento del CPI nell'istituto MACHIAVELLI - succ.le via Giovanni da Procida-Roma – PNRR- Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (NGEU) M4C1 INV 3.3.*

Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2496 del 09/09/2022:

- a) capitolato speciale di appalto;---
- b) computo metrico;----
- c) cronoprogramma;
- d) elenco prezzi.
- e) piano di sicurezza e coordinamento.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e), (Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6)**

unitamente all'offerta economica (**Allegato n.7**) costituiscono, pertanto un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli e il Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenze.

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **69.333,26 (euro sessantanovemilatrecentotrentatre/26)** IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 18.405,00. La spesa complessiva, comprensiva dell'IVA è stata impegnata con Determinazione n. 2496 del 09/06/2022 del Dirigente del Dipartimento I da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 2028759 rilasciata dalla REVO INSURANCE spa – Agenzia 023 di Milano in data 27/09/2023 per l'importo di € 3.466,67. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da IMQ spa certificato n. 1476.2021 avente scadenza il 07/11/2024, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento

della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la ITAS Assicurazioni -Agenzia 0280 di Roma Angelico la polizza n. E1507666 rilasciata in data 26/10/2023 .--

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **120 (centoventi) giorni** naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, decorrenti dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è

stata disposta sotto riserva di legge il giorno **02/11/2023**. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 23 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta

all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a) del D.lgs.50/16 in fase di esecuzione dell'appalto è prevista la revisione prezzi secondo le modalità e i limiti di cui all'art.29, comma 1, D.L.n.4/2022 convertito con L.n.25 del 28.03.2022.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt.50, 51 e 52 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *impianto elettrico*, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori.--

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla

protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben

conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del vigente P.I.A.O., Triennio 2023-2025, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.51 del 20 aprile 2023.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l’Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, con comunicazione in data 04/12/2023, prima dell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell’espletamento delle attività connesse all’esecuzione del presente contratto*, l’Operatore economico, ai sensi dell’art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell’art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art.23- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell’Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.24- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.25 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede del Servizio 4 del Dipartimento I in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità

temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Emiliano CIMADON

IL DIRIGENTE: firmato Federico MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto obblighi Patto di Integrità - Risoluzione

Art.25 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Emiliano CIMADON.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.